



REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBVNALE DI BENEVENTO

SEZIONE PRIMA CIVILE

IL TRIBVNALE DI BENEVENTO

in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 278/2011 R.G.A.C.

TRA

BANCA DEL LAVORO E DEL PICCOLO RISPARMIO S.P.A., in persona del
Presidente p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura a tergo dell'atto di citazione, dall'Avv.
, nel cui studio è elett.te dom.ta;

ATTRICE

E

CONVENUTO contumace

ed rapp.ti e difesi, giusta procura a margine della
comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. , nel cui studio sono
elett.te dom.ti;

CONVENUTI

avente ad oggetto: "Altri istituti relativi alle successioni".

CONCLUSIONI

Il verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ed ogni altro atto, nel quale
le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, *in parte qua*, come qui riportati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La **BANCA DEL LAVORO E DEL PICCOLO RISPARMIO S.P.A.** traeva in giudizio,
innanzi a questo Tribunale, (nato a Benevento, il
9.7.1986) ed assumendo:

- di essere creditrice del primo dei convenuti, in forza di decreto ingiuntivo non opposto
e di sentenza;
- che aveva acquistato la qualità di chiamato all'eredità di
(nato il 10.3.1923, a Benevento, e deceduto il 5.1.2004);



- che essa aveva esperito, contro quel debitore, l'*actio interrogatoria*: il termine assegnato dal Giudice spirava senza che l'eredità fosse accettata, o che il chiamato vi rinunziasse;
- che _____ aveva generato due figli, _____ (nato a Benevento, il 9.7.1986) ed _____ pure nei cui confronti (ulteriori chiamati all'eredità del *de cuius*) l'attrice promuoveva l'azione *ex art. 481 c.c.*: i due accettavano;
- che i crediti risalivano ad epoca «*antecedente alla mancata accettazione dell'eredità*»;
- che _____ era privo di beni immobili, sicché il fatto che egli avesse ommesso di accettare, e che avessero accettato i figli, cagionava grave pregiudizio alla creditrice, la quale intendeva agire ai sensi dell'art. 524 c.c..

L'attrice chiedeva che fosse dichiarata inopponibile od inefficace, nei suoi confronti, l'accettazione dell'eredità, formulata da _____ e da _____ e di essere autorizzata ad accettare l'eredità del defunto, in nome ed in luogo di _____ allo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, sino alla concorrenza dei crediti.

_____ rimaneva contumace.

_____ ed _____ si costituivano ed eccepivano di difettare della legittimazione passiva, la quale spetta al solo rinunziante: la banca, inoltre, era decaduta dalla possibilità di agire *ex art. 524 c.c.*, essendo essi divenuti eredi del *de cuius*; chiedevano la distrazione delle spese di lite.

Precisate le conclusioni, ed assegnati i termini, di cui all'art. 190 c.p.c., la causa giungeva a sentenza.

L'attrice, nella comparsa conclusionale, invocava l'orientamento giurisprudenziale sulla trascrizione della domanda *ex art. 524 c.c.*, ai fini di replicare all'eccezione attinente alla legittimazione passiva.

_____ ed _____ dal canto loro, evidenziavano che l'azione *ex art. 524 c.c.* non può essere rivolta contro colui che sia decaduto dal diritto di accettare l'eredità, a causa dell'inutile decorso del termine assegnato *ex art. 481 c.c.*

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La domanda dev'essere rigettata nei confronti di _____ e dichiarata inammissibile, nei confronti degli altri convenuti.

2. Quanto al primo, l'art. 524 c.c. menziona, per due volte, la rinunzia all'eredità, quale presupposto in fatto della domanda: nel caso di specie, invece, _____ non ha rinunziato, ma è decaduto, per non aver accettato nel termine fissatogli dal Giudice

Il chiamato perde il diritto di accettare se lascia prescrivere il medesimo (art. 480 c.c.), o se decade (art. 481 e 487, co. 3, c.c.): non se rinunzia, almeno sintantoché l'eredità non sia stata acquistata da altro dei chiamati (art. 525 c.c.).

La diversità di conseguenze è stata efficacemente chiarita da Cass. civ., Sez. II, 23.1.2007, n. 1403: «*La rinunzia all'eredità non fa venir meno la delazione del chiamato, bensì determina la coesistenza del diritto di accettazione dell'eredità a favore tanto del rinunziante quanto degli altri chiamati. La perdita della delazione consegue - sempre che l'eredità non sia già stata acquistata da altro dei chiamati - per prescrizione del diritto ex art. 480 cod. civ. o per decadenza ai*



sensi dell'art. 481.» (cfr., altresì, Cass. civ., Sez. II, 26.3.2012, n. 4849: «In tema di successioni per causa di morte, il termine fissato dal giudice, ai sensi dell'art. 481 cod. civ., entro il quale il chiamato deve dichiarare la propria eventuale accettazione dell'eredità, anche con inventario, è un termine di decadenza, essendo finalizzato a far cessare lo stato di incertezza che caratterizza l'eredità fino all'accettazione del chiamato. Ne consegue che dal decorso di detto termine, in assenza della dichiarazione, discende la perdita del diritto di accettare, rimanendo preclusa ogni proroga di esso, senza che rilevi in senso contrario la possibilità di dilazione consentita dall'art. 488, secondo comma, cod. civ. unicamente per la redazione dell'inventario.»).

Se l'ipotesi della rinuncia, dunque, è diversa, per natura ed effetti, da quella della decadenza, si giustifica che non sia possibile ammettere l'esperimento dell'azione ex art. 524 c.c. in casi diversi da quello, appunto, della rinuncia, testualmente previsto.

Tali conclusioni appaiono condivise dalla dottrina unanime o, quanto meno, assolutamente predominante.

Non sussiste, poi, motivo di condividere quanto si legge nella motivazione di Cass. civ., Sez. III, 29.3.2007, n. 7735: la decisione, pur occupandosi della questione della trascrizione della domanda proposta ai sensi dell'art. 524 c.c., afferma anche che «secondo l'art. 481 c.c., chiunque vi abbia interesse, e perciò pure chi se ne affermi creditore, può chiedere che al chiamato all'eredità sia fissato un termine nel quale dichiarare se accetta o rinuncia all'eredità; dall'altro, se rinunci o lasci trascorrere il termine senza accettare, ciò che comporta l'effetto che egli perda il diritto di accettare, l'art. 524 c.c. mette a disposizione dei creditori del chiamato lo strumento dell'azione di impugnazione della rinuncia.».

Nella medesima motivazione, tuttavia, non si legge alcun'argomentazione, che permetta di comprendere se e come la specifica questione sia stata approfondita (e, dunque, non è possibile confutare tale decisione in maniera puntuale): essa, comunque, ponendosi contro la distinzione di natura ed effetti tra la rinuncia e la decadenza, non può essere seguita.

Si osservi, del resto, che il debitore, attraverso la rinuncia all'eredità, ed a differenza dai casi che consentono l'esercizio dell'*actio pauliana*, non dispone di beni o diritti già acquisiti al patrimonio, ma (almeno secondo la tesi prevalente, ed a differenza del caso del legato) si sottrae all'acquisto, ancora non avvenuto, di beni o diritti (ove pure l'eredità non fosse formata di soli debiti): sicché il creditore non vede ridursi la garanzia del credito, ma ne vede solo la mancata espansione ai diritti, oggetto dell'asse.

Tale circostanza costituisce un ulteriore elemento nel senso che la disciplina dettata dall'art. 524 c.c. non debba essere applicata, per analogia, al caso della decadenza: l'istituto della c.d. accettazione da parte del creditore, infatti, è di diritto singolare, ed attribuisce a costui non uno strumento di tutela della garanzia patrimoniale (art. 2740 c.c.), di carattere generale, bensì un vantaggio ulteriore, consentendogli di soddisfarsi su beni neppure entrati nel patrimonio del debitore.

Si consideri, infine, che, essendo la già evidenziata (la già cit. Cass. civ., Sez. II, 26.3.2012, n. 4849) *ratio* dell'*actio interrogatoria* quella di far cessare lo stato d'incertezza, circa l'acquisto da parte di un chiamato, ammettere l'esperimento dell'azione, di cui all'art. 524 c.c., dopo che costui sia decaduto, e che un chiamato ulteriore abbia



accettato, sarebbe contrario all'affidamento, che il medesimo chiamato ulteriore può riporre nella stabilità del proprio acquisto: affidamento che non deve essere vanificato per effetto di un'opinabile applicazione analogica, frutto di un'interpretazione giurisprudenziale non consolidata ed in presenza, per di più, di un orientamento difforme della dottrina che si occupa della materia.

3. Quanto ai due altri convenuti, chiamati in subordine e, poi, eredi (sollecitati dalla stessa creditrice, che pure contro di loro proponeva la domanda di fissazione del termine), va condivisa, sotto il profilo del contraddittorio nell'azione *ex art. 524 c.c.*, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, perché *«L'azione esercitata dal creditore ai sensi dell'art. 524 cod. civ. per essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome ed in luogo del debitore rinunciante ha una funzione strumentale per il soddisfacimento del credito, in quanto mira a rendere inopponibile al creditore la rinuncia e a consentirgli di agire sul patrimonio ereditario, rendendogli estranea la delazione del terzo chiamato per effetto della rinuncia da lui impugnata. Ne deriva che la legittimazione passiva spetta unicamente al debitore rinunciante, mentre i successivi chiamati che hanno accettato l'eredità possono considerarsi portatori di un interesse idoneo a consentire unicamente un intervento in causa adesivo dipendente, per sostenere le ragioni del debitore rinunciante, senza poter proporre domande proprie, diverse da quella di appoggio alla domanda della parte adiuvata.»* (Cass. civ., Sez. II, 25.3.1995, n. 3548, seguita da Cass. civ., Sez. II, 24.11.2003, n. 17866: *«Il debitore rinunciante all'eredità è il solo soggetto passivamente legittimato all'azione intentata dai creditori ex art.524 cod.civ., con la conseguenza che, al suo decesso, legittimato passivo risulta il suo erede quale persona che gli succede "in universum ius", e, quindi, nella situazione di debitore rinunciante all'eredità, da cui scaturisce la legittimazione passiva "de qua".»*).

Il richiamo dell'attrice alla già ricordata Cass. civ., Sez. III, 29.3.2007, n. 7735, è improprio: tale decisione si è limitata ad affermare che *«per impugnare la rinuncia e renderla inefficace i creditori debbono esperire l'azione prevista dall'art. 524 cod. civ., proponendo e trascrivendo la domanda anche nei confronti di chi si affermi quale avente causa degli altri chiamati all'eredità rispetto al medesimo immobile.»*: la trascrizione, però, si compie per rendere opponibile una decisione nei riguardi di terzi, e, dunque, non comporta, per la propria stessa funzione, che costoro acquistino la qualità di convenuti rispetto alla domanda avanzata contro il dante causa.

4. L'attrice, peraltro, propone una domanda espressamente contro Luigi ed che venga dichiarata inefficace od inopponibile, nei suoi confronti, l'accettazione dell'eredità, da costoro compiuta.

In realtà, si tratta, semplicemente, del risvolto della domanda *ex art. 524 c.c.*, in quanto, nella tesi della parte attrice, l'inefficacia dell'accettazione ereditaria costituirebbe, a quanto si comprende, corollario dell'autorizzazione ad accettare l'eredità, da emettersi a favore del creditore.

Tale corollario, per quanto possa interessare (una volta rigettata la domanda contro il primo chiamato), è, comunque, erroneo: il creditore non accetta l'eredità, che rimane acquisita, nei confronti di tutti i terzi (compreso il creditore eventualmente vittorioso nell'azione *ex art. 524 c.c.*), dai successivi chiamati che l'abbiano accettata: i quali, tuttavia,



debbono subire che i beni dell'asse possano vengano assoggettati all'esecuzione forzata (ma è stato osservato in dottrina che «L'erede potrà sottrarsi all'azione esecutiva attraverso il rilascio dei beni ereditari (così come è consentito all'erede beneficiario ai sensi dell'art. 507 c.c. e al terzo acquirente di immobile ipotecato ai sensi dell'art.2858 c.c.) oppure potrà soddisfare i creditori procedenti, surrogandosi nei loro diritti, ai sensi dell'art. 1203 n.2 e 3 c.c.. Ove subisca l'espropriazione, infine, l'erede ha diritto di regresso contro il rinunziante.»).

5. Le spese di lite seguono, nel rapporto tra l'attrice ed i convenuti costituiti, la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo: lo scaglione segue l'indicazione del valore della causa, formulata dalla parte attrice, ma gli importi sono ridotti, nei limiti permessi dai parametri, a causa della limitata ampiezza del *thema decidendum* e della semplicità dello sviluppo del giudizio (tra l'altro, distinto dall'assenza di una fase di assunzione di prove); va disposta la distrazione *ex art. 93 c.p.c.*

Nel rapporto tra l'attrice ed _____ non deve essere emessa una pronuncia sulle spese: la prima soccombe, ma il secondo è rimasto contumace.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 278/2011 R.G.A.C., promossa dalla **BANCA DEL LAVORO E DEL PICCOLO RISPARMIO S.P.A.**, in persona del Presidente p.t., contro _____ ed _____ ogni

diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:

1. rigetta la domanda, nei confronti di _____
2. dichiara inammissibile la domanda, nei confronti di _____ e di _____
3. dichiara non doversi provvedere sulle spese, nel rapporto tra la parte attrice ed _____
4. condanna la parte attrice a rifondere ad _____ e ad _____ le spese di lite, liquidate in euro 6.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri, all'I.V.A. ed alla Cassa come per legge; distrazione in favore del procuratore costituito.

Benevento, 4 Ottobre 2015

IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO

